

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, nell'ambito dell'Asse 3, Obiettivo specifico "Competitività ed attrattività del sistema produttivo" del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale n. 80062590379, rappresentata dal in persona del Direttore *pro tempore*,, nato a il, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (nel prosieguo anche "POR FESR"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via Aldo Moro, 44, 40127 Bologna

E

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott., nato a il, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma,

VISTO:

- 1) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le *"disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- 2) in particolare, l'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che *"lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità"* e precisa, al paragrafo 7, che *"lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]"*.
- 3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera *n*), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle

imprese “l’esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero”;

- 4) gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
- 5) il Programma operativo regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (nel prosieguo POR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2015/928 del 12/02/2015;

CONSIDERATO CHE:

- a) l’Asse 3 del POR ha, quale obiettivo specifico, “Competitività ed attrattività del sistema produttivo”;
- b) in attuazione della suddetta attività, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 27/02/2015, ha adottato il POR FESR 2014-2020;
- c) ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 28/01/2016;
- d) con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- e) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella GURI del 20 agosto 2012, n. 193, ha

previsto modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- g) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012 ha approvato le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, , pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 giugno 2017, n. 135, sono state approvate, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 del 2013, le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- i) il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,;
- j) l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna, stipulato in data, ha istituito la Sezione regionale Emilia-Romagna del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse pari a 5.151.000,00 milioni a valere sul POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (in seguito anche "Accordo");
- k) lo strumento finanziario istituito mediante la predetta Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è attuato in base alla valutazione *ex ante* di cui alla lettera c), in quanto essa ha fornito evidenza che il "fondo garanzie" ha l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle imprese, attraverso interventi di garanzia, al fine di sostenere i loro percorsi di diversificazione, crescita e internazionalizzazione. Lo strumento può essere gestito da un soggetto con esperienza nella gestione di strumenti di garanzia con conoscenza del tessuto imprenditoriale locale. I beneficiari degli interventi sono le PMI, incluse le ESCO e i professionisti;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del PON IC il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Nazionale PON IC 2014/2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
- in un'ottica di economia di scala e di riduzione degli oneri amministrativi la definizione delle procedure di cui al periodo precedente e l'acquisizione di opportuna strumentazione e competenze specialistiche finalizzate alla loro gestione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta per la Regione Emilia Romagna un'opportunità connessa allo svolgimento, da parte di tale soggetto, delle analoghe funzioni di selezione, gestione, controllo, verifica e attestazione delle spese rendicontate dai beneficiari a valere sull'Azione 3.6.1 del POR FESR Emilia Romagna 2014/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la designazione da parte dell'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n.1303/2013, del MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio per la gestione e l'attuazione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1. del POR FESR Emilia-Romagna, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015), mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Art. 3.

(Funzioni delegate)

1. L'Autorità di Gestione del POR, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all'articolo 2 con gli esiti della valutazione *ex ante* di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative all'attivazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1303/2013, di una sezione speciale nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI operante secondo le modalità definite nell'Accordo richiamato nelle premesse.

2. Il MiSE-DGIAI, quale Organismo Intermedio, assume, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le funzioni di gestione e controllo nell'ambito dell'Azione 3.6.1. del POR, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 4 e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. L'attivazione della sezione speciale di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle risorse del POR, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5.

Art. 4.

(Obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate)

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, svolge le seguenti funzioni:
 - a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell'art. 125 del Reg. 1303/2013;

b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni ammesse a contributo;

e) attestazione all'Autorità di gestione delle spese sostenute e rendicontate.

2. Nello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il MiSE-DGIAI è tenuto a:

a) garantire la coerenza delle procedure del sistema di gestione e controllo del POR con le procedure e le modalità organizzative attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC;

b) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli, nonché nel rispetto della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n.1303/2013;

c) assicurare che le operazioni della sezione speciale di cui all'articolo siano selezionate dal Soggetto gestore della medesima sezione, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

d) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e) collaborare con l'Autorità di Gestione al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

f) custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013;

g) provvedere alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate dalla sezione speciale;

h) garantire un'attività di reporting periodico finalizzata alla redazione del Rapporto annuale di attuazione del POR, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) elaborare e trasmettere all'Autorità di Gestione del POR le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute in relazione all'intervento di competenza;

j) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;

k) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

4. Il MiSE-DGIAI, nello svolgimento delle funzioni delegate, opera conformemente a quanto disciplinato nel regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014, nel regolamento di

esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 dell'11 settembre 2014, le cui disposizioni integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente a specifici aspetti inerenti gli strumenti finanziari.

5. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MISE-DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una adeguata pista di controllo. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico (ed il Soggetto gestore da esso incaricato) agirà nel rispetto delle modalità di controllo, verifica, rendicontazione ed erogazione dei contributi previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014/2020, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Emilia Romagna 2014/2020 (SIGECO), con riferimento all'Azione 3.6.1.

Art. 5.

(Dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni e per le connesse attività di assistenza tecnica)

1. Alla sezione speciale di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse dell'Azione 3.6.1. del POR intestata al "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", pari a euro a 5.150.000,00.

2. I contributi sono versati nella sezione speciale dalla Regione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. La dotazione finanziaria della sezione speciale può essere incrementata o ridotta, in funzione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo richiamato nelle premesse.

Art. 6.

(Durata)

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal POR FESR Emilia Romagna 2014/2020, secondo i termini stabiliti dalla Commissione Europea.

2. Le somme della sezione speciale di cui all'articolo 2 che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi successivamente alla data di chiusura del POR continueranno a essere impiegate per interventi in favore delle PMI e dei professionisti della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo richiamato nelle premesse e in conformità alle previsioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 7
(Modifiche)

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché al POR e al sistema di gestione e controllo adottato relativo al medesimo POR.

Art. 9
(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
(Condizionalità)

1. La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nel caso in cui non possa esserne avviata l'operatività entro il mese di ottobre 2018.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Emilia-Romagna
